



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIETRO SIRENA

Nella seduta del 14/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

.1 Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di finanziamento, estinguibile mediante una cessione del quinto degli emolumenti e due delegazioni di pagamento, tutte concluse il 15 maggio 2008, aventi l'importo a € 27.000,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 225,00 ciascuna.

.2 – In data 31 dicembre 2014 ha proceduto all'estinzione anticipata dei suddetti finanziamenti, dopo aver pagato la rata n. 79.

.3 - Con ricorso presentato in data 26 marzo 2016, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente ha contestato il conteggio estintivo chiedendo il rimborso *pro quota* degli oneri pagati e non goduti per una somma complessivamente pari a € 5.416,44 (comprensiva di € 500,00 di spese legali), oltre interessi legali.

.4 - L'intermediario resiste alla domanda, affermando che il cliente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, dichiarando "*piena soddisfazione*" in relazione al contratto in oggetto e non avendo null'altro a pretendere. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

.1 – Ai fini del giudizio, deve essere preliminarmente esaminata l'allegazione dell'intermediario resistente, secondo cui, avendo il ricorrente sottoscritto una quietanza liberatoria con la quale dichiarava di ricevere le somme offerte a totale tacitazione di ogni suo diritto, gli sarebbe precluso l'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto.

.2 – Com'è stato chiarito dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, non può riconoscersi alcuna efficacia transattiva o comunque rinunciativa *“alla dichiarazione del cliente di ricevere le somme «in accordo e nel rispetto delle prescrizioni riferentesi al contratto emarginato», giacché questa presupporrebbe una valutazione che il cliente, in tutta evidenza, non può aver condotto e quindi si risolverebbe in una formula di mero stile, già di per sé significativa di un'assenza di consapevolezza, da parte dell'emittente, circa la portata della dichiarazione resa”*. La genericità e l'indeterminatezza di tale dichiarazione liberatoria non consentono dunque di attribuire a essa una portata preclusiva di ulteriori pretese derivanti dall'estinzione anticipata del finanziamento, né tantomeno di ravvisarvi una volontà del ricorrente di abdicare ai propri diritti. Il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha peraltro precisato che *“per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite”* (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 8827 del 21 luglio 2017).

.3 – Anche la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che *“la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinuncia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti”* (Cass. 6 maggio 2015, n. 9120).

.4 – Circa la questione del mancato rimborso degli oneri non maturati e delle commissioni non godute a seguito di estinzione anticipata del finanziamento, il Collegio sul punto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione con delegazione di pagamento: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



.5 – Alla luce di tali risultanze, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma totale che la parte ricorrente ha titolo per ottenere dall'intermediario, al netto degli abbuoni avvenuti in sede di estinzione anticipata e degli abbuoni degli oneri assicurativi provati dalla convenuta, è pari a € 3.750,04, come risulta dalle seguenti tabelle:

Cessione del quinto n. 12248

rate pagate	79	rate residue	41	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni Apulia</i>				965,25	329,79	112,95	216,84
<i>Commissioni Sigla</i>				3.375,00	1.153,13	69,70	1.083,43
<i>Oneri assicurativi</i>				1.201,16	410,40	264,91	145,49
Totale							1.445,76

Delegazione di pagamento n. 12249

rate pagate	79	rate residue	41	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni Apulia</i>				965,25	329,79	112,95	216,84
<i>Commissioni Sigla</i>				3.375,00	1.153,13	69,70	1.083,43
<i>Oneri assicurativi</i>				1.338,15	457,20	301,44	155,76
Totale							1.456,03

Delegazione di pagamento n. 12306

rate pagate	79	rate residue	41	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni Apulia</i>				493,35	168,56	43,27	125,29
<i>Commissioni Sigla</i>				2.001,00	683,68	69,70	613,98
<i>Oneri assicurativi</i>				714,01	243,95	134,97	108,98
Totale							848,25

.7 - La somma così ottenuta non coincide con quanto richiesto da parte ricorrente, la quale non ha considerato gli abbuoni degli oneri assicurativi avvenuti nel corso del procedimento e, con riguardo al contratto di cessione del quinto, allega un conteggio estintivo differente rispetto a quello allegato dalla banca.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

.8 - All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo al saldo, considerato che *“in siffatte ipotesi, l'intermediario è tenuto a restituire le somme corrispondenti alle operazioni fraudolente, sui quali – laddove il ricorrente ne faccia espressa richiesta – vanno computati gli interessi al tasso legale. Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutiva, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”* (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

.9 - Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che *“le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (in breve “Reg. ABF”) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore”* (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.750,04 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA